



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e  
del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA\_DEC-2012-0000462 del 13/09/2012

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377”* e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 luglio 2010, n. 128, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.69”*;

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n.123;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 20 luglio 2004, acquisita al protocollo DSA/2004/17144 del 23 luglio

2004, concernente il progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas da realizzarsi in Comune di Ronco all'Adige (VR), dalla Società Tecnoplan s.r.l., divenuta poi Adige Energia s.r.l., con sede in Via Vincenzo Monti, 12 Milano;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dal proponente in data 20 dicembre 2004, protocollo DSA/2004/28651, e in data 16 febbraio 2005, protocollo DSA/2005/04648, a seguito delle richieste d'integrazioni formulate dalla Direzione per la Salvaguardia Ambientale;

**ACQUISITO** il parere interlocutorio negativo n. 777 formulato in data 30 marzo 2006 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Tecnoplan s.r.l. che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, in cui si evidenziano le carenze di seguito sinteticamente riportate:

- non esaustiva la descrizione della rete elettrica locale da realizzare quale opera connessa alla centrale,
- mancanza della valutazione d'incidenza in relazione alla vicinanza al SIC IT3210042 "Fiume Adige fra Verona Est e Badia Polesine",
- non esaustiva caratterizzazione ed analisi delle componenti ambientali "Atmosfera e clima e Ambiente idrico;

**CONSIDERATO** che in data 18 maggio 2006 con nota prot. n. DSA-0013718, la Direzione Salvaguardia Ambientale in riferimento all'art.10 bis della Legge n.241/1990:

- ha dato comunicazione circa i motivi ostativi all'accoglimento della domanda inoltrando alla Società Adige Energia S.r.l. il parere interlocutorio negativo n. 777 del 30 marzo 2006 espresso dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale,
- ha invitato la Società Adige Energia S.r.l. a presentare per iscritto le proprie osservazioni corredate da documentazione esplicativa in merito al predetto parere interlocutorio negativo;

**CONSIDERATO** che la società ha trasmesso ulteriore documentazione con nota del 26 maggio 2006, acquisita al prot. n. 0014648 della DSA;

**ACQUISITO** il parere n. 832 del 12 ottobre 2006 della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale, anche sulla base delle considerazioni fornite dalla società con la citata nota del 26 maggio 2006, si ritiene:



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- che dalle osservazioni contenute nella relazione presentata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 dalla società Adige Energia, non emergono elementi tecnici significativi tali da indurre a riconsiderare le conclusioni espresse nel parere n.777 del 30 marzo 2006,
- di confermare il parere interlocutorio negativo n.777 del 30 marzo 2006;

**CONSIDERATO** che la società ha inviato:

- con nota del 16 ottobre 2006, acquisita al protocollo DSA-2006-26971 del 20 ottobre 2006, documentazione integrativa trasmessa alla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale per le opportune valutazioni con nota DSA-2006-27126 del 23 ottobre 2006,
- con nota del 7 febbraio 2007, acquisita al protocollo DSA-2007-3886 del 8 febbraio 2007, documentazione in riscontro alle integrazioni richieste dal gruppo istruttore della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale nella riunione del 18 luglio 2006;

**PRESO ATTO** che, con provvedimento DEC/DSA/2007/00224 del 14 marzo 2007, sulla base dei citati pareri n. 777 del 30 marzo 2006 e n. 832 del 12 ottobre 2006, si disponeva la pronuncia interlocutoria negativa circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas da realizzarsi in Comune di Ronco all'Adige (VR);

**PRESO ATTO** che con nota del 6 aprile 2007 la Società Adige Energia, ha chiesto di rivedere le conclusioni del citato provvedimento interlocutorio negativo DEC/DSA/2007/00224 del 14 marzo 2007;

**ACQUISITO**, relativamente alla richiesta formulata dalla società, il parere n. 942 del 28 giugno 2007 dalla Commissione per le valutazioni

dell'impatto ambientale, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale si conferma quanto già espresso nei precedenti pareri, non apportando la nuova documentazione fornita elementi conoscitivi ulteriori necessari per determinare una revisione in senso positivo;

**VISTA** la nota n. DSA-2007-0020047 del 16 luglio 2007 con cui si è trasmesso alla società il parere n. 942;

**PRESO ATTO** che la Società proponente con nota del 1 agosto 2007, acquisita al protocollo DSA-2007-0022321 del 7 agosto 2007, ha ribadito gli aspetti di dissenso con i sopra citati pareri espressi dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**ACQUISITO** il sopraggiunto parere non favorevole della Regione Veneto espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 3452 del 17 novembre 2009, acquisita al protocollo exDSA-2009-34505 del 22 dicembre 2009;

**CONSIDERATO** che quanto rappresentato dalla società con la citata nota del 1 agosto 2007 non apportava elementi di novità rispetto a quanto già valutato con i citati pareri della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

**VISTA** la nota n. DVA-2012-0004175 del 21 febbraio 2012 con cui, stante il fatto che non risultava a quella data pervenuta alcuna istanza di riavvio del procedimento che contenesse le caratteristiche necessarie evidenziate nei citati pareri della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e che dunque potesse costituire il superamento dei motivi ostativi ad un pronunciamento positivo, si è provveduto a comunicare, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla Società Adige Energia i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, informando la stessa Società della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni, in assenza delle quali si sarebbe proceduto all'emanazione di un provvedimento di archiviazione;

**VISTA** la nota del 6 marzo 2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0006164 del 12 marzo 2012, con la quale la Società Adige Energia ha nuovamente evidenziato le proprie motivazioni di opposizione all'archiviazione dell'istanza;

**ACQUISITO**, relativamente agli elementi forniti dalla società con nota del 6 marzo 2012, il parere n. 999 del 13 luglio 2012 dalla Commissione



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, nel quale si ritiene di non poter fornire alcuna nuova valutazione, oltre a quanto già espresso con i pareri precedentemente resi;

**CONSIDERATO** che dal detto parere emerge che le argomentazioni rappresentate dalla società con nota del 6 marzo 2012 non apportano nuovi elementi tecnici rispetto a quanto già in precedenza valutato dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale poiché la società si è limitata a "richiamare la precedente sua nota in data 1 agosto 2007" e ad "affermare di non ritenere di dover presentare alcuna istanza di riavvio del procedimento";

**RITENUTO**, sulla base di tutto quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

**SI DETERMINA**

**L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 760 MW a ciclo combinato a gas da realizzarsi in Comune di Ronco all'Adige (VR), proponente Società Adige Energia S.r.l. con sede in Via Vincenzo Monti, 12 Milano.**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Adige Energia S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Ronco all'Adige, nonché al Ministero dello Sviluppo

Economico. Sarà cura della Regione Veneto comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul portale per le Valutazioni Ambientali VAS e VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. *Mariano Gallo*)